

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1999

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, FORCIERI, LO CURZIO, ZILIO,
ROBOL, MANFREDI, MANCA, BUCCIERO, COSTA, FUSILLO, DE
SANTIS e PALOMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Modificazioni alla normativa concernente l’ordinamento
della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, concernente disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, nel modificare il comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, consente l'appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali nei giudizi in materia di pensioni per i soli motivi di diritto, precisando che «costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio di guerra e quelli relati-

ve alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni».

Ciò vanifica una legittima aspirazione delle categorie interessate ad ottenere l'introduzione, anche nel campo della pensionistica di guerra, di quel secondo grado di giudizio da tempo concesso a tutti gli altri tipi di contenzioso giurisdizionale e rappresenta nei loro confronti una iniqua ed inammissibile disparità di trattamento.

Infatti, la limitazione alle sole questioni di diritto, contenute nel citato articolo 1, finisce in concreto con l'escludere dalla possibilità di appello tutta la materia pensionistica di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, già sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, è sostituito dal seguente:

«5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti».

